



ALLEGATO AL DUVRI AZIENDALE: PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19



Piazzale Alessandro Ricchi, 1, 09134 Cagliari CA
30/09/2021



INDICE

PREMESSA	3
OBIETTIVO DEL PIANO.....	3
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
INFORMAZIONE/FORMAZIONE.....	4
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA.....	5
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	7
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	8
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	8
SPOSTAMENTI INTERNI	9
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA.....	9
MISURE IGIENICO-SANITARIE	9
SEGNALETICA	11
ALLEGATI SPECIFICHE GREEN PASS.....	13



PREMESSA

L'ARNAS G. Brotzu in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano, che si allega al documento DUVRI aziendale, tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori esterni.

OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivo del presente piano è rendere l'azienda Azienda G. Brotzu un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- DPCM 10 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
- DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44



- DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52
- DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
- DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122

INFORMAZIONE/FORMAZIONE

L'azienda ARNAS G. BROTZU fornisce a tutte le ditte appaltatrici di lavori, di beni e di servizi il presente allegato al documento DUVRI, con le disposizioni di sicurezza anticovid19, la ditta è obbligata alla informazione/formazione dei propri dipendenti, l'Azienda Brotzu si riserva la possibilità di chiedere alla Ditta di dare evidenza dell'avvenuta formazione e informazione.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità, della Direzione Generale dell'Azienda Brotzu e del proprio Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);



- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'appaltatore deve fornire una informazione e una formazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

La Ditta esterna comunica al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Brotzu (servizio.prevenzione@aob.it), almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori presso l'Azienda G. Brotzu, l'elenco di tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo accederanno all'azienda Brotzu durante l'esecuzione dei lavori.

Con Decreto DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 è stato esteso l'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. In particolare dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis. decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti



con circolare del Ministero della salute per i quali verrà comunque richiesto il green-pass per accedere all'Azienda G. Brotzu. Il lavoratore esterno, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà sottoporsi al controllo della temperatura corporea, dovrà effettuare l'igiene delle mani e dovrà indossare almeno una mascherina chirurgica. Presso l'Azienda Brotzu non è consentito l'uso di mascherine ad uso non medico prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020. Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e/o dei dispositivi di protezione individuale.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

L'Azienda può decidere, a seconda delle necessità, di obbligare il personale delle ditte esterne ad effettuare il tampone prima dell'accesso in Azienda.



MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso dei lavoratori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende esterne (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.



PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale. Per questi motivi:

- a) Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- b) Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei.
- c) È previsto, per tutti i lavoratori che accedono all'Azienda l'utilizzo di almeno una mascherina chirurgica. Presso l'Azienda Brotzu non è consentito l'uso di mascherine ad uso non medico prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020. Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e/o dei dispositivi di protezione individuale.



SPOSTAMENTI INTERNI

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni e autorizzazioni dell'Azienda Brotzu.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al committente, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

MISURE IGIENICO-SANITARIE

1. Lavarsi spesso le mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;



3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
10. Indossare la mascherina.



SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo.

La segnaletica proposta è la seguente:





Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**



Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpital Universitaire de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.



All reproduction permissions have been given by the World Health Organization to enable the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.



ALLEGATI SPECIFICHE GREEN PASS

Modalità Operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19

Si premette che nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226 è stato pubblicato il D.L. 21-9-2021 n.127, recante <<Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening>>.

L'art. 1 di detto decreto legge reca <<Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico>>.

- Il Comma 5 della disposizione sancisce che i datori di lavoro definiscano, entro il 15 ottobre 2021, "le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuino con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.. "
- Il Comma 6 stabilisce che "Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. "
- Il Comma 7 stabilisce che "l'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza."

L'ARNAS ha quindi adottato le seguenti

<<Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021>>

Sono soggetti a verifica:

- Tutto il personale dipendente dell'ARNAS, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata dagli enti preposti secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata dagli enti preposti secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Personale addetto alla verifica

Viene individuato, per tale mansione, il personale adibito alla sorveglianza degli ingressi in ARNAS.

La predetta mansione comprende sia l'attività di accertamento che di contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Il personale sarà individuato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Luogo della verifica

La verifica viene espletata ai varchi di ingresso di ciascuno dei Presidi ospedalieri dell'ARNAS.

Tali attività potranno essere estese a campione anche all'interno delle sopracitate sedi aziendali.

Modalità di verifica

Le modalità di verifica, così come previsto dalle Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono le seguenti:

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
2. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
3. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

Al fine di evitare assembramenti che contrastino le previste norme di distanziamento, l'attività di verifica sarà effettuata a campione.

Come sancito dal comma 6 dell'art.1 del D.L. n. 127/2021, nel caso in cui il personale oggetto della verifica, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Nel caso in cui si determini la situazione su indicata, il personale incaricato della verifica ne farà comunicazione formale alla Direzione Medica di ciascun Presidio.

A sua volta, la Direzione Medica di ciascun Presidio, con atto formale, lo comunicherà al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente e alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i provvedimenti conseguenti di competenza.

Come sancito dal comma 7 dell'art.1 del D.L. n. 127/2021, l'accesso del personale ai luoghi di lavoro, di cui al comma 1, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Nel caso in cui si determini la situazione su indicata, il personale incaricato della verifica ne farà comunicazione formale alla Direzione Medica di ciascun Presidio.

A sua volta, la Direzione Medica di ciascun Presidio, con atto formale, lo comunicherà alla Direzione Sanitaria Aziendale, che predisporrà a firma del Commissario Straordinario l'atto di trasmissione al Prefetto che, come sancito dal comma 9, è il soggetto deputato ad irrogare tali sanzioni.

Il Commissario Straordinario
Paolo Cannas

Il Commissario Straordinario
ARNAS G. BROTZU
Dott. Paolo Cannas

A tutto il personale in servizio nell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari
agli RLS Aziendali

Oggetto: Verifica per l'accesso all'Azienda Green Pass e/o esito tampone

Al fine della massima tutela di tutti i lavoratori, pazienti e visitatori, rispetto al rischio biologico correlato alla potenziale circolazione del Virus SARS-Cov-2 e delle sue varianti più contagiose, "fatto salvo quanto disposto dall'art 4 del D.L. 44 del 01/04/2021 e dall'art. 4 Bis del medesimo decreto, introdotto con il D.L. 122 del 10.9.2021 che estende "l'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie", a partire dal 15.10.2021 l'accesso alle strutture Aziendali è consentito solo ed esclusivamente a seguito di verifica del Green Pass (certificazione verde COVID-19).

Il controllo del Green Pass è inoltre esteso a chiunque accede alle strutture Aziendali a qualsiasi titolo, secondo le norme/regolamenti vigenti.

Per semplificare l'attività di verifica e accelerare gli accessi all'Azienda, si invitano tutti a volersi presentare muniti del Green Pass digitale o cartaceo in corso di validità, per i controlli che saranno effettuati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa (lettura QR code mediante applicazione mobile "VerificaC19").

I soggetti esonerati dalla vaccinazione devono presentarsi con il medesimo documento digitale o cartaceo per la verifica dello stesso.

Si rammenta inoltre che durante la permanenza nelle strutture dell'ARNAS potranno essere effettuate verifiche a campione interne o da parte degli enti di vigilanza esterni.

In difetto di quanto prescritto, a garanzia di tutti i lavoratori, pazienti e visitatori, nonché nel rispetto degli obblighi delle normative, sarà interdetto l'accesso alle strutture Aziendali.

Si informa inoltre che resta comunque in funzione il controllo automatico della temperatura corporea e della mascherina correttamente indossata per l'accesso alle strutture Aziendali.

Cordiali saluti,

ARNAS G. BROTZU

PG/2021/18397 del 13/10/2021 ore 11,00

Mittente: DIREZIONE GENERALE

Destinatari: A TUTTI I DIPENDENTI AOB

Classifica: 1. Fascicolo: 1 del 2021



Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Commissario Straordinario
ARNAS G. BROTZU
Dott. Paolo Cannas



Informativa PRIVACY per la verifica del Green Pass al fine dell'accesso all'ARNAS di Cagliari ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

L'ARNAS G. Brotzu di Cagliari fornisce la presente informativa in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

Finalità, basi giuridiche e modalità del trattamento dati

L'ARNAS tratterà i suoi dati personali allo scopo di attuare l'attività di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19.

Il trattamento dei Suoi dati è legittimo in quanto effettuato dall' ARNAS per ottemperare a obblighi di legge e per tutelare gli interessi vitali dell'interessato e della comunità.

Il trattamento dei Suoi dati presso l' ARNAS è effettuato con strumenti informatici e cartacei, protetti da adeguate misure di sicurezza.

I Suoi dati non saranno conservati, salvo gli estremi di identificazione in caso di necessità di registrazione di assenza ingiustificata per il personale in servizio o in caso di eventuale segnalazione alla Prefettura delle violazioni accertate ai sensi del D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 127/2021.

Ulteriori informazioni e diritti dell'interessato

Per qualunque altra informazione e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR, può contattare il Titolare all'indirizzo email direzione.generale@aob.it.

In alternativa può contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) dell'ARNAS all'indirizzo email dpo@aob.it.

Il Commissario Straordinario

Paolo Cannas
Il Commissario Straordinario
ARNAS G. BROTZU
Dott. Paolo Cannas